

Relazione illustrativa alla proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Biancani**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N.1
“NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE”,
COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2020, N. 45**

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in oggetto si rende necessaria per rispondere ad un duplice ordine di esigenze.

Essa è diretta in primo luogo a superare i rilievi critici formulati dal Dipartimento della Protezione civile, per il tramite del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, durante la fase di esame governativo compiuto, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, con riferimento alla legge regionale 5 agosto 2020, n. 45 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche)".

Il suddetto Dipartimento aveva infatti eccepito che il comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2018, come introdotto dall'articolo 5 della l.r. 45/2020, non era in linea con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni" laddove, al punto 2.4.1 Vita nominale di progetto del relativo Allegato, riferendosi alle "Costruzioni temporanee e provvisorie" (cui potrebbero assimilarsi le opere non definitive per le quali la legge regionale in esame non richiede la preventiva autorizzazione sismica della struttura tecnica regionale competente) consente di omettere le necessarie verifiche sismiche solamente quando il relativo progetto preveda che tale condizione di temporaneità/provvisorietà permanga per meno di due anni.

Il suddetto Dipartimento quindi, al fine di prevenire eventuali problematiche nell'applicazione della disposizione normativa attenzionata, richiedeva al legislatore marchigiano (nota prot DAR-0014717-A- del 9 settembre 2020) di integrare la disciplina regionale in esame mediante previsione espressa del limite temporale dei due anni.

L'intervento normativo adegua inoltre la disciplina regionale in materia di costruzione in zone sismiche alle modifiche apportate agli articoli 94, 94 bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'edilizia) dal recente decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

E' noto infatti come il suddetto "Decreto Semplificazioni" (articolo 10, comma 1, lettere p-bis, p-ter e p-quater) abbia, tra l'altro, introdotto il meccanismo del c.d. "silenzio-assenso" nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica che quindi non dovrà più essere resa necessariamente in forma scritta; abbia ridotto i termini per il rilascio della medesima da 60 giorni a 30 giorni; abbia eliminato l'obbligo di comunicare il rilascio dell'autorizzazione sismica al comune interessato per i provvedimenti di sua competenza ed abbia individuato come prioritari, ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo prevista dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 sull'osservanza della disciplina dettata per le costruzioni in zona sismica, i lavori avviati o effettuati sulla base di un provvedimento autorizzatorio rilasciato nelle forme del silenzio-assenso.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1, al comma 2, integra il disposto del comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2018, introdotto dall'articolo 5 della l.r. 45/2020, prevedendo che gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive, realizzati in regime di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) non sono soggetti ad autorizzazione sismica regionale

solamente nelle ipotesi contemplate nelle disposizioni relative alle costruzioni temporanee e provvisorie contenute nel punto 2.4.1. del Capitolo 2 dell'Allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni" che, tra l'altro, così dispone: "Le verifiche sismiche di opere di tipo 1 (Costruzioni temporanee e provvisorie) o in fase di costruzione possono omettersi quando il progetto prevede che tale condizione permanga per meno di due anni".

Il medesimo articolo inoltre, ai commi 1, 3 e 4, adegua la normativa regionale in oggetto alle citate innovazioni apportate al d.p.r. 380/2001 dal d.l. 76/2020.

L'articolo 2 specifica infine che il sorteggio a campione dei progetti depositati ai sensi dell'articolo 8bis ai fini del controllo da parte della struttura tecnica regionale competente non viene più effettuato "pubblicamente". La Regione infatti attualmente effettua tale adempimento mediante il sistema informativo integrato regionale (denominato DOMUS).

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.